

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**  
**Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale**  
**DISPOSIZIONI REGIONALI SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO**

Analisi dell'articolato

L'articolato del progetto di legge comprende 77 articoli ed è strutturato in sei Titoli: I - Principi fondamentali e adeguamento della pianificazione comunale; II - Disposizioni generali sulla tutela e l'uso del territorio; III - Strumenti di pianificazione; IV - Misure organizzative e strumenti negoziali; V - Tutela e valorizzazione del paesaggio; VI - Norme finali.

Poiché il progetto prevede l'aggiornamento e l'adeguamento della normativa regionale sulla tutela e l'uso del territorio, non costituisce maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la copertura delle spese è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa riferite alle leggi regionali che vengono abrogate dall'articolo 77 e che sono attualmente finanziate nel bilancio di previsione 2017-2019, come di seguito specificato con riguardo alle singole disposizioni del progetto di legge.

Il Titolo I - Principi fondamentali e adeguamento della pianificazione comunale (Articoli 1-4) è dedicato agli obiettivi ed ai principi fondamentali del governo del territorio, ed alla regolazione della fase di transizione dagli strumenti urbanistici attualmente operanti, nei Comuni della Regione, ai nuovi strumenti di pianificazione introdotti dalla legge.

L'Articolo 1 (Principi e obiettivi generali) definisce l'oggetto della legge e il concetto di governo del territorio, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 2 (Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione), oltre a richiamare il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa nel governo del territorio, obbliga ad acquisire l'informativa antimafia prevista dalla legge statale, relativamente ai soggetti privati proponenti interventi urbanistici, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 3 (Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso) fissa termini e modi con i quali i Comuni devono giungere alla sostituzione dei loro attuali strumenti urbanistici con il nuovo Piano urbanistico generale (PUG).

L'ultimo comma prevede che la Regione conceda contributi a Comuni e Unioni per favorire l'adeguamento della loro pianificazione urbanistica generale al sistema definito dalla legge, e che la Giunta regionale vi provveda con appositi bandi annuali.

Si fissano in proposito alcune inerenti regole generali, tra le quali un criterio di priorità nell'erogazione dei contributi a favore dell'elaborazione dei piani urbanistici generali delle Unioni aventi la funzione di pianificazione urbanistica, e in secondo luogo a favore dei piani intercomunali, con preferenza per quelli con maggior numero di Comuni coinvolti.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

L'Articolo 4 (Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti) regola i modi con i quali i Comuni possono definire e attuare interventi urbanistici nei tre anni previsti per l'avvio del procedimento di approvazione del nuovo PUG, e precisa ciò che è attuabile dopo la scadenza del termine. Non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Titolo II - Disposizioni generali sulla tutela e l'uso del territorio (Articoli 5-28) contiene le norme volte al contenimento del consumo di suolo e alla riduzione delle attuali previsioni edificatorie, alla

promozione del riuso e della rigenerazione urbana, alla valutazione della sostenibilità delle previsioni di piano, oltre le regole generali sull'efficacia dei piani ed i rapporti tra i diversi strumenti.

L'Articolo 5 (Contenimento del consumo del suolo) fissa le regole generali sul contenimento del consumo di suolo, da qui al 2050, per tutte le amministrazioni deputate all'esercizio delle funzioni di governo del territorio.

All'ultimo comma affida alla Regione il compito del monitoraggio del consumo del suolo e di pubblicazione dei relativi dati, ai fini della verifica dell'osservanza dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di attività istituzionale dell'ente, tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

L'Articolo 6 (Quota complessiva del consumo del suolo ammissibile) fissa e regola il limite specifico di nuovo consumo di suolo, da qui al 2050, pari ad un massimo del 3% del territorio urbanizzato alla data di entrata in vigore della legge. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 7 (Disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana) definisce gli obiettivi del riuso e della rigenerazione urbana e individua tre tipologie di interventi, ai fini della disciplina contenuta nella legge. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 8 (Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana) disciplina vari tipi di incentivi, in forma di sgravi di oneri di urbanizzazione e di incremento di diritti edificatori, per la promozione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana.

Gli sgravi consistono nell'esclusione dell'applicazione da parte Comuni, in determinati casi, del contributo straordinario previsto nell'ambito degli oneri di urbanizzazione dall'articolo 16 co. 4 lett. d-ter, DPR 380/2001, o, in altri casi, in riduzioni del contributo di costruzione nel caso di interventi di riqualificazione urbana.

L'articolo non comporta comunque oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 9 (Standard urbanistici differenziati) prevede un atto di coordinamento della Giunta regionale sul sistema di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, che i Comuni devono assicurare nell'esercizio e nell'attuazione della pianificazione urbanistica, e fissa inoltre varie inerenti regole generali, per i Comuni, tra le quali obblighi di cessione di aree per dotazioni territoriali, la possibilità di monetizzazione o di scomputo delle stesse dotazioni e la destinazione dei proventi di titoli e sanzioni edilizie e di monetizzazioni di dotazioni. L'articolo non comporta comunque oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 10 (Deroghe al DI 2 aprile 1968, n. 1444), regola le deroghe ammissibili ai limiti di distanza, densità, altezza delle costruzioni, fissati dal decreto interministeriale 1444/1968.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 11 (Semplificazioni procedurali per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana) stabilisce varie semplificazioni procedurali volte a favorire gli interventi nel territorio urbanizzato, senza comportate oneri per il bilancio regionale.

L'Articolo 12 (Contributi regionali per il riuso e la rigenerazione urbana) prevede la possibilità di concessione di contributi dalla Regione agli enti locali e altri enti pubblici per la realizzazione e il rinnovo di dotazioni territoriali, l'acquisizione, demolizione o trasformazione di opere incongrue,

per l'attuazione di opere di bonifica di aree contaminate, la progettazione a scala urbana degli interventi e la erogazione di servizi di gestione dei processi partecipativi.

Prevede inoltre che la Regione, per le stesse finalità, possa costituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari che attuino interventi di rigenerazione urbana, e possa istituire un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito per l'attuazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

Per tale fondo di garanzia si stabilisce che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individui modalità e criteri di concessione della garanzia.

Si prevede infine che la Regione incentivi iniziative di promozione della cultura urbanistica, in particolare sul riuso e la rigenerazione delle città, nonché i processi di formazione e aggiornamento professionale per i componenti degli uffici di piano.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

L'Articolo 13 (Interventi di costruzione e successiva demolizione) regola una particolare tipologia di intervento di ristrutturazione urbanistica, senza comportare oneri per il bilancio regionale.

L'Articolo 14 (Opere incongrue) integra la disciplina vigente sulle opere incongrue e sulle relative possibilità di eliminazione, attuabili dai Comuni, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 15 (Albo degli immobili disponibili per la rigenerazione urbana) introduce l'obbligo per i Comuni di predisporre e aggiornare l'albo degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di rigenerazione urbana, e fissa inerenti regole che i Comuni devono osservare. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 16 (Usi temporanei) introduce e regola la possibilità per i Comuni di consentire l'uso temporaneo di spazi ed edifici dismessi o in via di dismissione, per fini diversi da quelli cui sono destinati, senza determinare il mutamento d'uso delle unità immobiliari. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 17 (Concorsi di architettura e progettazione partecipata) richiede ai Comuni di promuovere il ricorso al concorso di progettazione e al concorso di idee nonché ai processi di progettazione partecipata per la definizione dei processi di rigenerazione urbana, e fissa varie inerenti regole.

Prevede inoltre che la Regione favorisca le iniziative locali che promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, e che incentivi il ricorso da parte dei Comuni alle procedure concorsuali per la scelta dei progetti meglio rispondenti agli obiettivi di qualità attesi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale previsione è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

L'Articolo 18 (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale - VALSAT) regola la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, in coerenza agli inerenti obblighi fissati dalla normativa europea e statale. I relativi obblighi ricadono anche sulla Regione, per le relative attività di pianificazione territoriale generale e settoriale.

Trattandosi di funzioni istituzionali già svolte dai Servizi competenti della Giunta, l'articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 19 (Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione) detta disposizioni procedurali relative alla valutazione ambientale, per il PUG e per i piani territoriali, ed i relativi principi, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 20 (Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale) regola misure che devono essere specificate e richieste dai Comuni, nell'ambito della definizione ed attuazione dei relativi strumenti urbanistici. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 21 (Dotazioni ecologiche e ambientali) definisce le dotazioni in oggetto, affidando al PUG dei Comuni il compito di determinare i relativi fabbisogni e i requisiti prestazionali che devono soddisfare. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 22 (Quadro conoscitivo) disciplina il quadro conoscitivo quale elemento costitutivo di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresi i piani territoriali di competenza della Regione. In tale contesto obbliga anche la Regione a rendere disponibile gratuitamente il quadro conoscitivo dei propri strumenti e provvedere costantemente al loro aggiornamento, nonché a predisporre e aggiornare, nelle materie di propria competenza, appositi elaborati cartografici sui sistemi ambientali, paesaggistici, naturali, insediativi e infrastrutturali, su aspetti fisici e morfologici del territorio, sull'uso del suolo e sullo stato della pianificazione.

Obbliga inoltre la Giunta regionale a stabilire, con un atto di coordinamento tecnico, le modalità per la messa a disposizione dei quadri conoscitivi, da parte di tutte le amministrazioni, attraverso la costituzione di una piattaforma informatica unica, cogestita dagli enti competenti.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti da tali previsioni è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

L'Articolo 23 (Informazioni ambientali e territoriali) dispone che ARPAE e tutte le amministrazioni pubbliche di interesse regionale e locale, nonché i concessionari di pubblici servizi operanti nel territorio regionale, rendano disponibili gratuitamente nei propri siti web le informazioni in proprio possesso o si impegnino ad assicurarne l'immediata trasmissione in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

L'Articolo 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il criterio di competenza) fissa regole generali inerenti il sistema della pianificazione urbanistica e territoriale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 25 (Conformazione del territorio) chiarisce la natura degli effetti dei piani territoriali e urbanistici, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 26 (Attribuzione dei diritti edificatori e principio di perequazione urbanistica) regola l'attribuzione di diritti edificatori da parte della pianificazione urbanistica comunale, e stabilisce il principio di perequazione urbanistica, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 27 (Salvaguardia) ribadisce e precisa il principio di obbligatorietà delle misure di salvaguardia fissato dalla legislazione statale (art. 10, co. 4, L 1150/1942, introdotto con L 765/1967), in ordine ai processi di pianificazione urbanistica, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 28 (Indicazioni della coerenza delle previsioni di piano) fissa regole generali sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Il Titolo III - Strumenti di pianificazione (articoli 29-54) disciplina i diversi strumenti di pianificazione urbanistica (PUG e accordi operativi) e territoriale (PTR, PTM e PTAV), i loro ambiti di competenza e i contenuti essenziali, il procedimento di approvazione, le relative misure di semplificazione, ed il procedimento unico per l'approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti.

L'Articolo 29 (Piani urbanistici e territoriali) demanda ad un atto di coordinamento della Giunta regionale la definizione di indirizzi sui contenuti dei piani e le politiche generali che li caratterizzano. Trattandosi di attività istituzionale svolta con le strutture della Giunta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 30 (Strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni e piani intercomunali) chiarisce l'articolazione del nuovo sistema di pianificazione urbanistica dei Comuni e le possibilità della relativa attribuzione alle Unioni di Comuni. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 31 (Piano Urbanistico Generale - PUG) definisce i contenuti del PUG, quale strumento generale della pianificazione urbanistica comunale, e le relative previsioni essenziali. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Inoltre l'Articolo 32 (Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico ed altre invarianze strutturali di competenza comunale, l'Articolo 33 (Disciplina del territorio urbanizzato), l'Articolo 34 (Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale), l'Articolo 35 (Disciplina delle nuove urbanizzazioni), l'Articolo 36 (Territorio rurale) e l'Articolo 37 (Tavola dei vincoli) disciplinano nel dettaglio i contenuti del PUG, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 38 (Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica) disciplina il nuovo strumento di pianificazione urbanistica attuativa, definito "Accordo operativo", il relativo procedimento di approvazione, nonché la possibilità per i Comuni di dotarsi di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 39 (Verifica di assoggettabilità degli accordi operativi per interventi di riuso e rigenerazione urbana) disciplina la verifica di assoggettabilità degli accordi operativi al parere del comitato urbanistico metropolitano o di area vasta, sulla loro sostenibilità ambientale e territoriale. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 40 (Piano Territoriale Regionale - PTR) disciplina i contenuti del nuovo Piano territoriale regionale (PTR), comprensivo della disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e della componente territoriale del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 41 (Piano Territoriale Metropolitano - PTM) indica i contenuti del piano territoriale della Città metropolitana di Bologna

Tra l'altro si prevede che il PTM, nel rispetto della quota complessiva di suolo consumabile definita all'articolo 6, può assegnare ai Comuni, o alle Unioni di Comuni del territorio metropolitano, quote differenziate della capacità edificatoria ammissibile, secondo criteri di perequazione territoriale, previa verifica della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

Per le stesse finalità perequative la Città metropolitana deve istituire un fondo (fondo perequativo metropolitano), nel quale fare confluire una quota, non superiore al cinquanta per cento, delle risorse che derivino nei Comuni del territorio metropolitano dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni delle aree per dotazioni territoriali. Il PTM deve regolamentare le modalità di gestione ed erogazione delle risorse del fondo.

Tali previsioni consentono alla Città metropolitana di Bologna di destinare secondo criteri di perequazione territoriale, quote del contributo di costruzione dovuto per gli interventi edilizi e delle monetizzazioni delle aree per dotazioni territoriali, ma non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 42 (Piano Territoriale di Area Vasta - PTAV), stabilisce che ai soggetti di area vasta, intesi quali Province o loro associazioni, compete la funzione di pianificazione strategica d'area vasta, comprensiva del coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni incidenti su interessi pubblici che esulano dalla scala locale.

Nell'ambito di tali funzioni pianificatorie il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), può anch'esso stabilire l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria ammissibile, secondo quanto previsto dall'articolo 41 prevedendo la costituzione di un fondo di perequazione territoriale analogo a quello già previsto per il piano territoriale della Città metropolitana di Bologna. Anche tale disposizione tuttavia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 43 (Unificazione del procedimento di piano) apre il Capo formato da cinque articoli che regola il procedimento di elaborazione e approvazione del PUG, dei piani territoriali e delle relative varianti, secondo una disciplina unificata rispetto ai diversi procedimenti previsti dall'attuale LR 20/2000. In particolare l'articolo 43 stabilisce i principi generali che connotano tale procedimento. L'Articolo 44 (Consultazione preliminare) regola la fase di prima elaborazione dei piani. L'Articolo 45 (Fase di formazione del piano) regola la fase di formazione dei piani. L'Articolo 46 (Fase di approvazione del piano) disciplina la fase decisoria nella quale la proposta di piano è adottata dall'organo consiliare dell'amministrazione procedente, è sottoposta al parere del comitato urbanistico di cui al seguente articolo 47 e, con gli eventuali conseguenti aggiustamenti, viene approvata dallo stesso organo consiliare. Si tratta dunque di disposizioni procedurali che non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 47 (Comitato Urbanistico) fissa le regole generali relative ai Comitati urbanistici che svolgono la funzione di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia alla determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione; di espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale; di acquisizione delle intese, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Il comma 2, lettera h), stabilisce che la partecipazione ai lavori del CU non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati, e pertanto anche l'attività del Comitato urbanistico di cui è prevista la costituzione presso la Regione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 48 (Semplificazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) definisce il principio generale di non duplicazione nei piani della normativa sovraordinata. Trattandosi di norma procedurale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 49 (Atti di coordinamento tecnico) contiene la disciplina degli atti regionali di coordinamento tecnico, previsti in più punti della legge per la specificazione di determinate previsioni, e qui, in generale, per semplificare e uniformare l'applicazione della legge e assicurare l'esercizio coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica. Trattandosi di compiti istituzionali svolti dalle strutture della Giunta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Gli Articoli 50 (Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale) 51 (PTM o PTAV con effetti di piani di altre amministrazioni) e 52 (Modificazione della pianificazione generale e degli altri livelli territoriali) prevedono misure di semplificazione del sistema dei piani che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 53 (Procedimento unico) disciplina un procedimento uniforme utilizzabile per l'approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo regionale o locale, o relativi alla trasformazione di insediamenti imprenditoriali, comportanti la localizzazione di opere non previste dal PUG o da accordi operativi, o in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale. Trattandosi di compiti amministrativi svolti (oltre che da Comuni e dagli enti d'area vasta) dalle strutture della Giunta, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 54 (Localizzazione delle opere di interesse statale) regola la forma di espressione dell'intesa in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, prevista dalla legislazione statale: trattandosi di compiti istituzionali svolti dalle strutture della Giunta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Titolo IV - Misure organizzative e strumenti negoziali (Articoli 55-61) ricomprende sette articoli dedicati alle misure organizzative ed agli strumenti negoziali volti a supportare ed a semplificare il sistema della pianificazione urbanistica e territoriale e le relative attività.

L'Articolo 55 (Ufficio di piano) dispone che tutte le amministrazioni territoriali deputate all'esercizio delle funzioni di governo del territorio nell'ambito regionale, individuate all'articolo 1 (Comuni o loro Unioni, Città metropolitana di Bologna, soggetti di area vasta intesi quali Province o loro associazioni, e Regione), costituiscano un'apposita struttura, denominata "Ufficio di piano", adeguata all'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.

In particolare i Comuni, o le relative Unioni (qualora ad esse siano conferite le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale), devono costituire l'Ufficio di piano, in forma singola o associata con altri Comuni o altre Unioni.

Anche la Regione deve costituire un proprio Ufficio di piano, il quale, dovendo essere formato dal personale delle strutture competenti della Giunta, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Per incentivare la costituzione di uffici di piano intercomunali, l'articolo dispone che nell'ambito del programma di riordino territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n.

21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) sia riconosciuta priorità di accesso ai finanziamenti alle Unioni che abbiano provveduto alla costituzione dell'ufficio di piano dell'Unione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, e, in subordine, alle Unioni che abbiano costituito uffici di piano intercomunali tra i Comuni facenti parte dell'Unione che non abbiano conferito alla stessa l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica. Limitandosi a stabilire criteri di priorità nell'erogazione dei finanziamenti che saranno comunque stabiliti dal programma di riordino territoriale, la disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 56 (Garante della comunicazione e della partecipazione) dispone che per ogni procedimento di pianificazione urbanistica o territoriale, l'amministrazione procedente nomini, nell'ambito del personale assegnato all'Ufficio di piano, il "Garante della comunicazione e della partecipazione", distinto dal responsabile del procedimento. Trattandosi di un componente dell'ufficio di piano, anche nel caso della Regione la disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 57 (Strumenti cartografici di supporto alla pianificazione territoriale) prevede che il Data Base Topografico Regionale (DBTR) costituisca la base informativa territoriale per la raccolta e la gestione dei dati di supporto alle funzioni di programmazione e pianificazione previste dalla legge, e che lo stesso DBTR costituisca insieme all'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), il supporto cartografico ed informativo per la raccolta e la rappresentazione delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, al fine del calcolo del consumo di suolo.

Dispone inoltre che la Giunta regionale provveda alla gestione del DBTR e curi il suo aggiornamento, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti che hanno compiti di gestione e tutela del territorio, e che promuova la diffusione delle ACI e il loro aggiornamento da parte dei Comuni, nonché l'omogeneizzazione e la sincronizzazione delle stesse con il DBTR.

Per quanto riguarda la gestione del Data Base Topografico Regionale l'articolo richiama attività già svolte dalla Regione nell'ambito dei propri compiti istituzionali, attraverso apposito servizio della Giunta, e, pertanto, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Per quanto invece riguarda l'implementazione della Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) la copertura finanziaria è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

L'Articolo 58 (Accordi territoriali) prevede che tutte le amministrazioni deputate all'esercizio delle funzioni di governo del territorio nell'ambito regionale (ossia Regione, Città metropolitana di Bologna, soggetti d'area vasta, Comuni e le loro Unioni) possano promuovere accordi territoriali per concordare preventivamente gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani, o per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. Trattandosi di disposizioni procedurali non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 59 (Accordi di programma) definisce la disciplina generale degli accordi di programma, già previsti dalla normativa statale (art. 34 DLgs 267/2000), utilizzati per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici, con l'eventuale partecipazione di soggetti privati. L'Articolo 60 (Accordi di programma in variante ai piani) regola i casi nei quali gli accordi di programma, del precedente articolo 59,

comportano variante agli strumenti di pianificazione. Trattandosi di disposizioni regolative di tale istituto negoziale non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 61 (Accordi con i privati) disciplina gli accordi integrativi con i soggetti privati che i Comuni possono definire e concludere nel corso della fase di formazione del PUG. Si tratta di previsioni procedurali che non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale

Il Titolo V - Tutela e valorizzazione del paesaggio (Articoli 62-71) è volto all'integrazione della tutela del paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica.,  
In particolare l'Articolo 62 stabilisce i "Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio" e l'articolo 63 (Compiti della Regione e politica per il paesaggio) prevede gli obiettivi generali che la Regione deve perseguire nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio. Tali disposizioni di principio non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 64 (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR) disciplina i contenuti del PTPR, quale componente paesaggistica del PTR di cui al precedente articolo 40, e l'articolo 65 (Procedimento di approvazione del PTPR) prevede il procedimento di approvazione dello stesso. Trattandosi di disposizioni procedurali non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale

Anche l'articolo 66 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), occupandosi del rapporto tra il contenuto del PTPR e le previsioni degli altri piani territoriali, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 67 (Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio) disciplina i progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, promossi e cofinanziati dalla Regione e volti a dare attuazione agli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal PTPR. I progetti sono definiti in particolare come lo strumento con il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti identitari individuati dal PTPR.

Compete alla Giunta regionale definire modalità e criteri di erogazione dei contributi, che comunque possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la loro elaborazione ed attuazione.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

L'Articolo 68 (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio) conferma l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, già prevista dalla LR 20/2000 (art. 40-octies) in attuazione del Codice statale (art. 132). I compiti dell'Osservatorio sono svolti dal Servizio competente della Giunta e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

L'Articolo 69 (Compiti dei Comuni) affida ai Comuni ed ai rispettivi PUG l'attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR. Esso conferma inoltre la delega ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, la vigilanza sugli interventi, l'applicazione delle sanzioni, ecc. Trattandosi di disposizioni ordinarie di conferma delle precedenti deleghe, non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 70 (Autorizzazione paesaggistica) riprende la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica già definita dall'articolo 40-undecies della LR 20/2000 e basata sugli articoli 146, 147 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Trattandosi di disposizioni procedurali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 71 (Commissione regionale per il paesaggio) in attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, conferma l'istituzione della Commissione regionale per il paesaggio, già definita dalla LR 20/2000, i cui compiti attengono alla predisposizione di proposte di apposizione e revisione dei vincoli paesaggistici. La disposizione conferma che la Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni, ha sede presso la Regione, e che compete alla Giunta regionale la definizione delle relative modalità di composizione e funzionamento, nonché la designazione del suo Presidente, precisando che la partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati. Pertanto si conferma che la prosecuzione dell'attività della Commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'ultimo Titolo VI – Norme finali (Articoli 72-76) contiene le norme necessarie alla modifica o all'abrogazione di altre norme di legge regionali, per esigenze di coordinamento o per connessi aggiornamenti, nonché un articolo sull'adeguamento dei piani territoriali vigenti e sull'efficacia degli attuali PTCP ed una disposizione sul monitoraggio dell'attuazione della legge.

L'Articolo 72 (Modifiche alla LR n. 2 del 2009 in materia di demanio marittimo) e l'Articolo 73 (Modifiche alla LR n. 4 del 2009 in materia di agriturismo) costituiscono adeguamenti normativi conseguenti alle previsioni della nuova legge sul governo del territorio che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 74 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti PTCP) prevede che la Regione, la Città metropolitana di Bologna ed i soggetti di area vasta debbano adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della nuova legge entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Trattandosi di norma sollecitatoria riferita a compiti istituzionali dell'ente e che non prevede impegni operativi, non comporta specifici oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 75 (Monitoraggio dell'attuazione della legge) prevede che la Giunta regionale, insieme alle Autonomie locali e con il concorso dei rappresentanti delle forze economiche, sociali e professionali, provveda al monitoraggio dell'applicazione della legge trattandosi, anche in questo caso, di compiti istituzionali svolti dalle strutture regionali competenti non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'Articolo 76 (Disposizioni finanziarie) contiene le norme di carattere contabile con le quali si stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte: per gli esercizi finanziari 2017-2019, con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) e 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), nell'ambito della Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio e Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019, autorizzando anche la Giunta

regionale a provvedere, con propri atti, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli;  
per gli esercizi successivi, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 DLgs 118/2011, sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

L'Articolo 77 (Abrogazioni) esplicita l'abrogazione delle norme di legge regionale incompatibili con la nuova disciplina o superate dalla stessa tra cui la LR 19/1998 sulla riqualificazione urbana. Il comma 2 precisa che i programmi di riqualificazione urbana in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo quanto previsto dalla medesima LR 19/1998, con la copertura finanziaria richiamata al precedente articolo 76.

L'articolo precisa inoltre che ai procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.